



INDIVIDUAZIONE TERMINI PROCEDIMENTALI

IL DIRETTORE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, con particolare riferimento agli articoli 2 e 6 recanti, rispettivamente, la disciplina in materia di *“Organi e strutture centrali di vertice”* e *“Ufficio di staff”* dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO l'art. 1, comma 445, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* che, al fine di *“rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, attribuisce al direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro il potere di modificare, con proprio decreto, l'assetto organizzativo delle strutture centrali fissato dai predetti articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016;

VISTI i decreti direttoriali n. 8 e 9 del 13 febbraio 2019 e, da ultimo, il decreto direttoriale n. 22 del 6 aprile 2020, con cui è stato definito l'assetto organizzativo delle strutture centrali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.”*;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* che, oltre ad aver apportato modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2 ha disposto che *“entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, recante la *“Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 275 recante *“Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 1493 dell'8 febbraio 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale *“si richiama l'attenzione di codesti Enti sul combinato disposto dei commi 2 e 3, secondo periodo, dell'art. 2 della legge n. 241/1990, con particolare riferimento alla necessità di determinare, con proprio atto, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, se non previsti da fonti legislative, laddove la complessità degli stessi richieda un termine di conclusione superiore a 30 giorni”*.

RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 *“i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”*,

DECRETA

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative o, in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I termini decorrono dal possesso, da parte dell'Amministrazione, della documentazione completa in ogni sua parte utile alla definizione del relativo procedimento.

Articolo 2 Disposizioni transitorie e finali

1. I termini previsti dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

**IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO
Leonardo ALESTRA**

TABELLA A
Procedimenti con termini di conclusione non superiori a 90 giorni
Uffici dell'Amministrazione centrale

n. prog.	Procedimento	Termine in giorni
1	Aggiornamento dei canoni di locazione in base agli indici ISTAT	60 gg.
2	Autorizzazione agli Uffici pagatori per attribuzione quota compenso spettante al dirigente per incarichi aggiuntivi	60 gg. dall'acquisizione delle risorse nel fondo
3	Autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna	60 gg.
4	Cessione e ritenute	60 gg.
5	Compiti specificati nel Titolo III del D.P.R. 4.9.2002 n. 254 – <i>“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato”</i>	90 gg.
6	Copia documento sanitario personale	90 gg.
7	Determinazione e rideterminazione del trattamento economico	90 gg.
8	Erogazione di fondi con ordine di accreditamento per: - straordinario; - Fondo Risorse Decentrate (FRD) - missioni; - accertamenti sanitari; - interessi legali e rivalutazione monetaria - fermi amministrativi	90 gg.
9	Erogazione di fondi con ordine di accreditamento per: - Oneri accessori ai fitti dei locali - Spese di ufficio - Spese postali e telegrafiche - Spese telefoniche - Spese riparazione, manutenzione e adattamento locali e relativi impianti - Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto - Spese per accertamenti sanitari	60 gg.
10	Gestione delle risorse occorrenti per la concessione di buoni pasto al personale Amministrazione centrale e territoriale	60 gg.
11	Interessi legali e rivalutazione monetaria su competenze retributive arretrate	90 gg.
12	Liquidazione e pagamento compenso lavoro straordinario personale in servizio presso l'Amministrazione centrale e territoriale e relativa liquidazione conguaglio	90 gg.
13	Liquidazione e pagamento Fondo Risorse Decentrate (FRD)	90 gg.
14	Liquidazione e pagamento trattamento di missione all'interno e all'estero	90 gg.
15	Notifiche provvedimenti: agli interessati, agli uffici pagatori e ad altri uffici competenti	60 gg.
16	Pagamento accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	90 gg.
17	Pagamento equo indennizzo	90 gg.

18	Pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria per emolumenti arretrati	90 gg.
19	Pagamento provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	90 gg.
20	Procedura di reclutamento del personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento	90 gg. dalla ricezione del piano di attivazione del reclutamento (il termine non comprende il tempo occorrente al competente Centro per l'impiego per l'individuazione e la comunicazione degli aventi titolo alla selezione)
21	Procedure di comando	90 gg.
22	Procedure di fuori ruolo	90 gg.
23	Procedure di mobilità compartimentale ed intercompartimentale: predisposizione decreto di trasferimento	60 gg.
24	Reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti agli effetti amministrativi e relativo pagamento	60 gg.
25	Riconoscimento di debito	90 gg.
26	Rilascio nulla osta o diniego alle Amministrazioni pubbliche che richiedono l'utilizzazione in posizione di comando o mobilità di personale appartenente ai ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro fatte salve diverse disposizioni di legge	90 gg.
27	Rilascio provvedimenti autorizzatori di competenza dell'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 4 L. n. 300/1970	90 gg.
28	Rimborso ai dipendenti delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale ed amministrativa	90 gg.
29	Rinnovo di contratti in scadenza per immobili da adibire a sede degli uffici.	60 gg.
30	Risposte ad istanze in merito a richieste di assunzioni, ricostituzione di rapporto di lavoro, tirocini formativi, assegnazioni temporanee, mobilità, ecc.	90 gg.
31	Transazione	90 gg.
32	Variazioni e cancellazioni dal ruolo dei dirigenti	60 gg.

TABELLA B
Procedimenti con termini di conclusione non superiori a 90 giorni
Uffici dell'Amministrazione territoriale

n. prog.	Procedimento	Termine in giorni
1	Attestazioni sull'ammontare dei debiti del datore di lavoro verso i propri dipendenti (D.P.R. 26/10/1972, n. 637)	90 gg.
2	Autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (art. 20, c. 3, L. n. 977/1967)	45 gg.
3	Autorizzazione all'impiego dei fanciulli e degli adolescenti nelle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi (art. 19, c.2, L. n. 977/1967)	45 gg.
4	Autorizzazione all'occupazione dei fanciulli, degli adolescenti nei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (art. 6, c.3, L. n. 977/1967)	60 gg.
5	Convalida della risoluzione consensuale e delle dimissioni durante la gravidanza o durante i primi tre anni del bambino o di accoglienza del minore in famiglia (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001)	45 gg.
6	Costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato in materia di sanzioni disciplinari (art.7, c.6, L. n. 300/1970)	40 gg.
7	Costituzione organi collegiali	90 gg.
8	Liquidazione compenso lavoro straordinario e relativa liquidazione conguagli	60 gg.* *dall'evento che dà luogo alla liquidazione, ovvero dalla data di accreditamento dei fondi, se successiva
9	Liquidazione trattamento di missione	45 gg.* *dall'evento che dà luogo alla liquidazione, ovvero dalla data di accreditamento dei fondi, se successiva
10	Riconoscimento di titoli equipollenti in materia di conduzione di generatori di vapore	60 gg.
11	Riconoscimento di titoli equipollenti in materia di conduzione di impianti termici	60 gg.
12	Rilascio certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro (L. n. 12/1979)	45 gg.
13	Rilascio o rinnovo dell'attestato di idoneità alla direzione tecnica degli impianti nucleari (D.P.R. 30/12/1970, n. 1450)	60 gg.
14	Rilascio o rinnovo della patente di abilitazione per la conduzione di impianti nucleari (D.P.R. 30/12/1970, n. 1450)	60 gg.
15	Rilascio patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici di 1° e 2° grado	45 gg.
16	Rilascio provvedimenti autorizzatori di competenza dell'Amministrazione territoriale ai sensi dell'art. 4 L. n. 300/1970	60 gg.